

**STATUTO ASSOCIAZIONE
CV MONZA- BRIANZA PROTEZIONE CIVILE ODV**

“Coordinamento Volontariato Monza Brianza di Protezione Civile ODV”

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 –Costituzione, durata e sede

È costituita l'Associazione denominata **“ODV CV MONZA-BRIANZA PROTEZIONE CIVILE”(Coordinamento Volontariato di Monza Brianza Protezione Civile ODV)**, di seguito denominata semplicemente Associazione. L'Associazione utilizza quale acronimo **“CV MONZA - BRIANZA PROTEZIONE CIVILE ODV”**. L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L' Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede legale in Agrate Viale delle Industrie 79 e sede secondaria ed operativa in Seregno Via Cicerone angolo Via Montello.

Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire altri sedi secondarie in Italia o all'estero, su deliberazione del Consiglio Direttivo. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2–Statuto

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dalla Legge Regionale Lombardia del 29.12.2021 N. 27 e dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.3 – Finalità e attività di interesse generale.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il CV MONZA BRIANZA PROTEZIONE CIVILE ODV è l'Associazione di riferimento del CCV-MB (Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Monza e della Brianza), istituito con la Legge Regionale della Lombardia n.



16/2004 articolo 5.1. e successiva Legge Regionale 27/2021 di questo supporterà ogni attività ed ogni ambito.


L'Associazione, nel perseguire tale scopo, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibile alla lettera y) "Protezione civile ai sensi della Legge 225/1992" e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre svolge attività di cui alla lettera d) "educazione, istruzione e formazione professionale", ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e alla lettera i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato" e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017.

Nello specifico, l'Associazione collabora con il CCV-MB, soggetto emanazione di Regione Lombardia, istituito ai sensi della L.R. 16/2004 art. 5.1 e L.R. 27/2021 e come previsto dall'art. 23 della Legge Regionale Lombardia del 29.12.2021 N. 27; di questo attua i deliberati; può collaborare, stipulare convenzioni con tutte le Istituzioni competenti in ambito comunale, provinciale, città metropolitana, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale, ed è riferimento consultivo delle Istituzioni locali. L'Associazione ha il suo scopo principale nel mettere in atto le deliberazioni del CCV-MB, lo supporta nel riunire e collegare tutte le organizzazioni iscritte all'attuale Albo regionale o Elenco territoriale, e/o all'istituito Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore, con specifico riferimento alle organizzazioni di Protezione Civile della Lombardia aventi sede legale sul territorio della Provincia di Monza e della Brianza.

Tale supporto è realizzato in ottemperanza e con gli obiettivi contenuti nell'art. 5 del presente statuto, in combinato disposto con il D. Lgs. n. 7626/2013 (regolamento regionale n. 9/2010 e regolamento regionale n. 6/2018) e successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge Regionale Lombardia del 29.12.2021 N. 27 e le modalità di gestione amministrativa e operativa del volontario di Protezione Civile - Aggiornamento del decreto.

Nello specifico è operativo per:

- a) situazioni di emergenza locale, territoriale, regionale o nazionale, come definite all'art. 16, commi 1 e 2, del D.Lgs. 1/2018 e dalla Legge Regionale Lombardia del 29.12.02021 N. 27 e;
- b) eventi a rilevante impatto locale, come definiti dalla DPCM del 9 novembre 2012 e all'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 1/2018 e dalla Legge Regionale Lombardia del 29.12.02021 N. 27



- c) attività di previsione, prevenzione e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli artt. 18, 22 e 32 del D.Lgs. 1/2018 e dalla dalla Legge Regionale Lombardia del 29.12.02021 N. 27;
- d) attività addestrative e formative, come definite dalla circolare DPC/VOL/46576 del 2 agosto 2011;
- e) preparazione e coordinamento delle attività di protezione civile, ai sensi dell'art 7, comma 3/bis, lettera d) del R.R. 9/2010, aggiornato dal R.R. 6/2018;
- f) ricerca persone disperse, come definita dalla DPCM del 9 novembre 2012;
- g) qualsiasi supporto richiesto dal CCV-MB stesso in ambito operativo, amministrativo e finanziario;
- h) supportare gli Enti preposti nell'intervento di soccorso in eventi calamitosi, cooperando e svolgendo azione di collegamento nell'ambito delle emergenze.

Le attività sono svolte principalmente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone nominate dagli Enti Associati.

L'Associazione, inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo, al quale è rimessa la facoltà di individuarle, svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione opera e agisce nel territorio Nazionale ed Internazionale.

E' stabilito che gli organi sociali dell'Associazione, proprio perché strettamente collegata al CCV-MB, abbiano la stessa durata di quelli del CCV-MB e di questo seguano le sorti .

TITOLO II - ASSOCIATI

ART. 4 - Ammissione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato, soggetto giuridico ente del Terzo settore, dotate di operatività che operano in ambito di Protezione Civile e che risultino essere iscritte al Runtts e all'Albo di Protezione

[Handwritten signatures and initials]

Civile della Lombardia, sezione della Provincia di Monza e della Brianza e che in quest'ultima abbiano la loro sede.

Le persone fisiche potranno essere socie, nella misura massima di uno per Associazione operativa come sopra individuata; dovranno inoltre essere Volontari attivi ed operativi, iscritti nel registro regionale (il DB Vol) e dotati di una specificità e competenza utile e necessaria al funzionamento dell'Associazione.

Presupposto per essere Associato è il versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi associati; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati.

Il Direttivo deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni trenta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, alla prima riunione utile.

ART. 5 – Adesione e attività di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio, ovvero la decadenza per la perdita dei requisiti previsti dal presente Statuto.

L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato il diritto di voto nell'assemblea; in particolare, all'Associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Inoltre gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.



Ogni Associato ha il dovere di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali; dovrà di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo.

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone nominate dagli Enti Associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura (lavori di pubblica utilità o conseguenti alla messa alla prova) esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

In caso di attivazioni emergenziali, i volontari persone fisiche dovranno rispettare, in primis, le esigenze operative dell'Ente di appartenenza (se non specificatamente e diversamente comunicato dal rispettivo Legale Rappresentante)


ART. 6 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per decesso, cessazione d'attività, perdita di operatività sia personale che dell'Associazione di riferimento, recesso, scioglimento e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può, in qualsiasi momento, comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli Associati.

L'Associato che si rende inadempiente agli obblighi di versamento della quota annuale, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in



presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

E' di diritto ed immediatamente escluso il socio, persona fisica o giuridica, laddove, anche nel corso dell'anno, vengano meno i requisiti stabiliti per essere ammessi, come previsti espressamente dall'art.4.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli Associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, questi, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio dei probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 7 – *Volontari e Assicurazioni Obbligatorie*

I volontari dell'Associazione, nonché il soggetto delegato dall'Ente associato, sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come stabilito dalla Legge.

TITOLO III - ORGANI

ART. 8 – *Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge;
- e) Il Collegio dei Probiviri.


ART. 9 – *Composizione dell'Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutto coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Ciascun Associato, come soggetto, fisico ha un voto.

Agli Associati, come soggetto giuridico, Organizzazioni di Volontariato e Enti del Terzo settore, sono attribuiti due voti.



L'Associato, persona giuridica, è rappresentato dal suo Presidente o da persona fisica da questi nominata, che deve essere Volontario operativo facente parte dell'Associazione, ma diverso da Associato persona fisica.

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero da un socio nominato dall'Assemblea.

ART. 10 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con esposizione presso la sede sociale dell'avviso di convocazione, l'avviso deve essere inviato a mezzo pec (ai soggetti che tale indirizzo hanno comunicato all'Associazione), ovvero a mezzo mail ordinaria almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia; può svolgersi anche con modalità informatiche ed in videoconferenza.

ART. 11 – Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- d) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- h) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni, ove istituite;

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

- i) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- j) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- k) ogni altro argomento demandato per materia, Legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Associati, presenti in proprio o per delega scritta e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o per delega scritta.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti.

Ove l'assemblea si svolga in videoconferenza, la riunione deve essere registrata.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni Associato non può avere più di una delega ed il delegato deve essere socio dell'Associazione.

La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

ART. 12 – Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a) la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli Associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli Associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli Associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ove l'assemblea si svolga in videoconferenza, la riunione deve essere registrata. Non può essere conferita delega, essendo obbligo del socio parteciparvi.

ART. 13 – Il Consiglio Direttivo



Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ovvero, in attesa della sua costituzione, risultanti da delibera del Consiglio Direttivo.

È composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea dei Soci nel rispetto dell'art. 2382 del C.C.. oltre, quali membri di diritto, il Presidente del CCV (o soggetto del Direttivo da questi indicato) ed un altro membro del Direttivo del CCV. Dura in carica quattro anni (ad eccezione del primo mandato che potrà essere più breve) e comunque decade automaticamente in caso di decadenza e/o scadenza del Direttivo del CCV-MB.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario.

Il Consiglio Direttivo può anche eleggere al suo interno, un tesoriere che sarà responsabile della tenuta dei registri contabili e della gestione della cassa: diversamente detta carica è rivestita dal Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento e da decisione del Consiglio Direttivo.


Il Consiglio Direttivo si riunisce, a seguito di convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

E' convocato dal Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno sette (7) giorni prima della data fissata per la convocazione, salvo i casi di urgenza dove la convocazione avverrà per le vie brevi e senza obbligo di preavviso.

La partecipazione può avvenire anche in modalità di videoconferenza e la seduta andrà registrata.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.



Delle riunioni del Consiglio Direttivo è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il Consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, individuandolo nel primo o nei successivi candidati non eletto alle elezioni del Consiglio Direttivo, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Ove tutti i non eletti non dovessero essere disponibili ad accettare la carica, si procederà ad elezioni suppletive, salvo il caso in cui alla scadenza del mandato del Direttivo in corso, dovessero meno di sei mesi.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo, elezioni che dovranno avere luogo entro 90 giorni.

Non può essere nominato amministratore, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.



ART. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Direttivo del CV coincide con il Presidente del CCV o persona da questa indicata, ma sempre nell'ambito del Direttivo CCV e diversa dall'altro membro di diritto.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli Associati, può revocare il Presidente.


Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ovvero se non risultanti da una delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci;
 - d) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali, può delegare per iscritto tale facoltà; è autorizzato a eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanza;
 - e) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - f) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - g) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - h) ha facoltà di spesa fino a € 1.000,00= (euro mille) mensili fino ad un massimo di € 7.000,00= (settemila) annui. Oltre tale importo la spesa dovrà essere deliberata dal Direttivo
- Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.
- Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente, individuato tra i soggetti eletti, sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.



ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per Legge.

ART. 17 – Organo di controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.


L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 18 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea, volontari muniti di operatività tra gli Enti operativi.



Non può essere nominato membro del Collegio, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Collegio dura in carica per quattro anni, e rimane in carica sino a che non sia stato nominato il nuovo organo. Decade automaticamente in caso di decadenza del Direttivo.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti alla prima riunione utile.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra Associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, comprese quelle relative al diniego all'iscrizione in qualità di Socio, alla revoca o decadenza dei consiglieri.

Il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'interessato, e dovrà esprimersi entro centocinquanta giorni da tale data.

Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

L'incarico di membro del Collegio è incompatibile con la carica di consigliere e di componente dell'Organo di Controllo.

Avverso il giudizio del Collegio dei Probiviri è possibile ricorrere al giudice ordinario.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 19 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi degli Associati;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rendite patrimoniali;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;

[Handwritten signatures and notes]

- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge o dai regolamenti;
- l) ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

ARTICOLO 20 – Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli Associati.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 21 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.


L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla Legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with initials like 'G' and 'A'.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017; il bilancio approvato dal Consiglio Direttivo deve essere approvato entro il mese di aprile dall'assemblea dei soci; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli Associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 22 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la restituzione di quote o la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 23 – Libri Sociali Obbligatorii


L'Associazione tiene:

- a) il Registro dei Volontari;
- b) il Libro degli Associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- f) il Libro degli Inventari e cespiti.

I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo tranne il libro e) che è a cura dell'organo a cui si riferisce.

I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.



TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 – *Scioglimento*

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra gli Associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali ma sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per Legge, ad altra Organizzazione di Volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 25 – *Clausola compromissoria*

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i Soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un **Collegio dei probiviri**.

ART. 26 – *Legge applicabile*

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Seregno li 30 Maggio 2022

Spall Franco *Stella Giuseppe* *Sturacchini*
Murphy - D'Accetto *Foglia*
Giuseppe *Poll* *Orlando*